

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 24/03/2020

FATTO

La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato [il 25 febbraio 2013] un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 65 rate.

Pertanto domanda: (i) il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.710,41 (al netto dei rimborsi già ottenuti), come di seguito dettagliati (al netto dei rimborsi già ottenuti), "ovvero in quella diversa somma maggiore e/o minore che verrà accertata nel corso del presente procedimento", di cui per commissioni bancarie € 253,38; per commissioni di accensione € 991,07; per provvigioni € 335,5; per spese d'istruttoria € 130,46; (ii) la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento e il ristoro delle spese legali, quale risarcimento del maggior danno subito, quantificate in € 321,00.

L'intermediario, invece, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento alla rata numero 65:

- ha precisato che al ricorrente sono stati indicati chiaramente tutti gli oneri relativi all'operazione, con puntuale distinzione tra costi preliminari e ricorrenti;
- ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda le commissioni percepite dalla mandante e dall'agente;
- ha eccepito la natura *up front* delle commissioni del mandatario di accensione del finanziamento (lett. B del contratto), di quelle dell'agente (lett. D del contratto) e delle spese d'istruttoria;



- ha rappresentato che il ricorrente avrebbe già ottenuto dalla mandante e dalla mandataria, ciascuna per le proprie commissioni di competenza, gli importi spettanti a titolo di ristoro degli oneri non goduti;
- ha svolto articolate considerazioni circa la natura non vincolante per la giustizia nazionale della sentenza “Lexitor” e sulle differenze tra il caso in esame e quello oggetto della sentenza della Corte di Giustizia europea;

Chiede quindi il rigetto del ricorso.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 65 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio prodotto. Risulta un abbuono per interessi di € 2.141,12 (a fronte di € 9.128,04 totali) ed abbuoni di € 166,00 e € 424,74, rispettivamente a titolo di commissioni della mandante e di commissioni di gestione. Il TAN è il 6,00%. E' stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto il 25 febbraio 2013. Parte resistente ha prodotto altresì il c.d. modulo SECCI (*Standard European Consumer Credit Information*), parte integrante del contratto, che ribadisce le commissioni applicate e le modalità di rimborso in caso di estinzione anticipata. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva; trattasi di agente in attività finanziaria.

Si rappresenta che l'orientamento condiviso dei Collegi relativamente alle commissioni della mandante è di considerare *recurring*. Per quanto riguarda le altre commissioni, l'orientamento condiviso dei Collegi, riferito a clausole di tenore identico o simile, è di considerare *recurring* le commissioni di accensione, *up front* quelle per l'agente, *recurring* quelle di gestione e *up front* quelle di istruttoria.

Sulla base di tali fatti e sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di coordinamento, si ottiene pertanto il seguente risultato in ordine alle somme da retrocedere alla parte ricorrente.

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,00%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	45,83%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	23,45%

rate pagate	65	rate residue	55	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni mandante oggetto di rimborso contratto				715,00	Recurring	45,83%	327,71	166,00	161,71
Commissioni mandante residue				200,00	Upfront	23,45%	46,91	0,00	46,91
Commissioni accensione				2.162,33	Recurring	45,83%	991,07	0,00	991,07
Commissioni gestione				926,71	Recurring	45,83%	424,74	424,74	0,00
Commissioni agente				732,00	Upfront	23,45%	171,67	0,00	171,67
Spese d'istruttoria				284,62	Upfront	23,45%	66,75	0,00	66,75
				Totale					1.438,10

L'importo come sopra calcolato (€ 1.438,10) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.710,41), il quale ha calcolato il calcolato tutti i rimborsi col metodo del *pro rata temporis* lineare.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6487 del 08 aprile 2020

Sul capitale come sopra determinato vanno aggiunti gli interessi legali, da riconoscere dalla data della presentazione del reclamo all'intermediario. Non sono invece rimborsabili le spese legali, data la serialità del contenzioso in esame, come da consolidato orientamento dei Collegi ABF.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.438,10, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA